

entrano poi all'ultimo anno dell'accademia militare. Per questi ufficiali c'è una specie di disparità di trattamento, in quanto che i loro colleghi, i quali iniziano i loro studi all'accademia militare, vengono arruolati e quindi hanno poi diritto al calcolo degli anni di pensione prima di questi altri.

Mi pare che la questione sia in questi termini.
DI STEFANO. Perfettamente.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Io ho ritirato il disegno di legge e l'ho ripreso a studiare. Però, con quella franchezza che mi è doverosa, debbo dichiarare alla Camera che poco spero di poterlo ripresentare, sotto questa forma almeno.

Si sollevano attorno a questo progetto delle difficoltà notevoli, ed intanto si fa la questione se per tutti gli altri impiegati dello Stato non debbano essere valutati, per gli effetti della pensione, gli anni che avranno impiegato nei loro studi giovanili.

Come vedono, andiamo a sollevare una grossa questione. Può essere questo diritto invocato poi da tante altre categorie di impiegati. Quindi vedo circondata questa questione, che in sé e per sé appare non grave, da una serie di difficoltà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'assicurazione datami che studierà la questione, e voglio sperare che potrà trovare una soluzione al problema, che egli dice intricato; tanto più che si tratta di un numero ristrettissimo di ufficiali, e quindi il bilancio non sarebbe aggravato, nè il fondo pensioni si aumenterebbe di molto per provvedimenti in favore di questi ufficiali, che prestano — lo ripeto — utilissimo servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

COMPANS, *relatore*. Nella relazione mi astenni dal trattare la questione sollevata dall'onorevole Di Stefano, perchè si riferisce essenzialmente all'argomento delle pensioni, — nel senso, se nel computo degli elementi valutativi di esse, debbansi anche aggiungere agli anni di servizio effettivo quelli, — considerandoli come tali, — trascorsi nelle università e nelle scuole superiori veterinarie per conseguimento del diploma di laurea, che costituisce il titolo indispensabile alla nomina di ufficiale veterinario.

Codesta questione usciva dai limiti imposti dal disegno di legge sui provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori; — provvedimenti d'indole generale e quindi applicabili, come lo saranno, senza restrizioni agli ufficiali del Corpo veterinario.

Ma, data questa necessaria spiegazione, ben volentieri mi associo alle sue considerazioni nel ritenere fondata l'istanza e giustificato il lamento dei veterinari militari, ai quali finora non si trovò alcuna valida ragione da opporre per spiegare la disparità dei criteri mantenuti a loro danno con un trattamento differenziale che non può dirsi ispirato dall'equità. Certo è, che dai veterinari si richiede indubbiamente assai più di un tempo. Coltura generale, studi speciali, pratica di laboratorii; — multipli e gravi sono i servizi che debbono disimpegnare, non scevri da pericoli e da responsabilità. Se si considera la limitata loro carriera di fronte ai loro obblighi, giusto sarebbe di migliorare almeno la loro posizione di riposo, valutando ad essi, nel conseguimento delle rispettive pensioni, gli anni di studi iniziali alla nomina nel Corpo, nella stessa stregua che già si riconobbero a vantaggio degli ufficiali medici.

Comunque, pel momento, debbo appagarmi della dichiarazione dell'onorevole ministro, che « la questione non è abbandonata, ma che verrà di nuovo studiata con sentimenti di amore e di giustizia ».

E finalmente, fra i dimenticati, mi corre l'obbligo di indicare alla Camera una categoria di ufficiali già in posizione di servizio ausiliario. Alludo a quelli che da tale posizione sono chiamati per un lungo periodo di tempo, talvolta di anni, in servizio attivo, e quindi per l'identità dei doveri cui sono sottoposti al pari degli ufficiali dell'esercito permanente, dovrebbero essere reintegrati nella uguaglianza dei diritti.

Ora invece avviene, che la procedura seguita dalla Corte dei conti, nella liquidazione definitiva della pensione degli ufficiali sovraccennati, è contraria allo stato di fatto e di diritto; — inquantochè, col richiamo dell'ufficiale in servizio e colla sua ammissione a percepire assegni superiori a quelli che godeva all'atto del suo collocamento in posizione ausiliaria, hanno cessato di essere le precedenti condizioni; — quelle cioè, che servirono di base alla liquidazione provvisoria, epperò modificabili nella liquidazione definitiva. Inoltre perchè, mentre l'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni prescrive in modo tassativo che il periodo di servizio effettivo prestato in tempo di pace debba computare per intero, — l'articolo 85 dello stesso testo, del pari tassativamente stabilisce, — che la liquidazione definitiva della pensione dell'ufficiale che passa a riposo debba essere fatta indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo; — ciò, senza fare distinzione se l'ufficiale giubilato proviene dall'esercito permanente o dal servizio ausiliario.